****

**EUTANASIA, l’AVV F.GALLO CHE HA DIFESO IL REFERENDUM IN CORTE COSTITUZIONALE “TITOLI DEI QUESITI SONO DECISI DALLA CASSAZIONE. ESEMPIO DEL RAGAZZO UBRIACO FATTO DA AMATO E’ FALSO”**

*“Il passaggio della Conferenza stampa del Presidente Amato relativo all’aiuto offerto a un ragazzo “magari un po’ ubriaco”, che chiede di essere ucciso, è un esempio che non corrisponde al vero. La parte che riguarda le condizioni di deficienza psichica anche temporanea, come di sicuro sa, non sarebbe stata cancellata dal referendum. In questo caso il consenso non sarebbe stato considerato valido. L’esempio fatto da Amato sarebbe infatti ricaduto nel reato di omicidio doloso perchè il fatto è commesso nei confronti di una persona ‘che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti”,* ha dichiarato nel corso della Conferenza stampa di questa mattina **Filomena Gallo**, avvocato, Segretario Nazionale Ass. Luca Coscioni e Presidente Comitato Promotore Referendum Eutanasia che ha difeso nel corso dell’udienza in Corte Costituzionale.

“*Nel modulo di raccolta firme per indire referendum era riportato il quesito referendario per esteso. Le persone che lo hanno sottoscritto lo hanno fatto con piena cognizione di causa. L’eutanasia attiva in Italia è punita perchè configura il reato di omicidio del consenziente, questo è chiaro a tutti. Il presidente Amato ammette senza giri di parole che il giudizio della corte costituzionale e’ un giudizio di merito, che ha ad oggetto quella che viene chiamata normativa di risulta, che non dovrebbe interessare la corte in sede di ammissibilita’.*

“Le denominazioni dei testi dei quesiti su cui si sarebbero espressi gli italiani, se il referendum fosse stato ammesso, sono stati scritti dalla Corte di Cassazione, e non dai Comitati Promotori.

Infatti sulla scheda di voto la denominazione sarebbe stata “ Abrogazione parziale dell’art. 579 cp (omicidio del consenziente)” e abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

*La campagna dell’Associazione Luca Coscioni si chiama “Eutanasia Legale” da 15 anni, dal caso Welby* - ha replicato **Marco Cappato**, Tesoriere Ass Luca Coscioni - *I termini e le parole che usiamo per definire la nostra campagna referendaria non hanno nulla a che vedere con l’ammissibilità del quesito referendario. Sostenere che questi referendum avrebbero preso in giro gli elettori a causa di ciò che è scritto sui nostri volantini non ha alcun appiglio giuridico, è una considerazione politica e un tentativo di minare autorevolezza e reputazione dei Comitati promotori. E’ inaccettabile che errori di questo tipo nella valutazione possano aver influito sul giudizio della inammissibilità dei quesiti referendari su cannabis e eutanasia legale”*